

CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E CREA - CENTRO DI RICERCA DIFESA E CERTIFICAZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELLE COLTURE DA SEME A SUPPORTO DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO REGIONALE NEL SETTORE SEMENTIERO PER GLI ANNI 2021-2023

PREMESSO

- che il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio stabilisce l’obbligo dei controlli fitosanitari, da parte dei servizi preposti, sulle piante, incluse le sementi, sia alla produzione che alla circolazione in ambito comunitario che nel caso dell’ esportazione verso Paesi terzi;
- che il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai “Controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)” disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare la conformità alla normativa unionale o statale relativamente, fra l’altro, alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; il finanziamento dei controlli ufficiali stessi; l’assistenza amministrativa e la collaborazione tra gli Stati membri ai fini della corretta applicazione delle norme; l’esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei paesi terzi; l’adozione delle condizioni che devono essere soddisfatte in relazione a animali e merci che entrano nell’Unione da un paese terzo; l’istituzione di un sistema informatico per il trattamento delle informazioni e dei dati relativi ai controlli ufficiali;
- che il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 reca le nuove “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;
- che il Servizio Fitosanitario Regionale della Regione Lombardia è un’articolazione del Servizio fitosanitario nazionale ed è l’autorità incaricata di attuare sul territorio della regione le attività di protezione delle piante previste dal D.lgs. n. 19/2021, esercitando le competenze previste dall’art. 6 del D.lgs. stesso;
- che il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 stabilisce le nuove “Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;
- che il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 introduce le nuove “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;

- che fra le competenze del Servizio Fitosanitario Regionale rientrano quelle relative alla registrazione delle ditte sementiere nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) (art. 6, comma 4 del DLgs n. 20/2021; art. 5 comma 3 del D.lgs. n. 19/2021), ai controlli ufficiali dei prodotti sementieri finalizzati alla verifica della presenza di organismi nocivi delle piante (art. 17 comma 2 del D.lgs. n. 20/2021), ai controlli ufficiali finalizzati alla certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante ortive, presso le strutture e i campi di produzione (art. 5 D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 18);
- che l'articolo 1 del Decreto legislativo 4 ottobre 1999, n. 454, recante "Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" istituisce il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) quale Ente di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale, sottoposto alla vigilanza del Ministero;
- che l'art. 1, comma 381 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Legge di stabilità 2015" prevede l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel CRA, che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione;
- che il CREA, soggetto istituzionalmente preposto allo sviluppo di attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura:
 - presta, a richiesta, consulenza ai Ministeri, alle istituzioni della U.E. e ad altri organismi internazionali, alle Regioni e province autonome;
 - favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale;
- che il Centro di ricerca per la Difesa e la Certificazione del CREA (di seguito "CREA-DC"), nel settore della difesa fitosanitaria, svolge attività di ricerca sia nell'ambito della diagnosi e dello studio epidemiologico che del monitoraggio e del controllo di avversità delle piante di recente introduzione in Italia e che, nello svolgimento di tali attività, rappresenta un supporto consolidato alle attività del Servizio Fitosanitario Centrale e del Servizio Fitosanitario nazionale in materia di protezione delle piante;
- che il CREA-DC, alla luce della nuova disciplina fitosanitaria europea di cui ai Regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e nell'ambito della riorganizzazione del Servizio fitosanitario nazionale, di cui fa parte, è stato individuato quale Istituto nazionale di riferimento per il supporto scientifico e diagnostico e nominato Laboratorio di riferimento europeo, a cui attribuire le responsabilità e i compiti previsti dai nuovi regolamenti europei;
- che il CREA-DC effettua controlli sul territorio della Regione Lombardia, mediante ispezioni in campo delle colture porta-seme ovvero presso i moltiplicatori o le ditte sementiere, con prelievo di campioni, esami di laboratorio ed esami di post-controllo varietale, potendo disporre di aziende sperimentali, laboratori specializzati e di personale esperto;
- che il CREA-DC è l'Istituto di riferimento nazionale per la protezione delle piante, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 19/2021, quale organismo scientifico di supporto del Servizio fitosanitario nazionale per le attività di protezione delle piante;
- che la Regione Lombardia ha la necessità di avvalersi del CREA-DC per lo svolgimento dei controlli in campo sulle colture sementiere, per migliorare la qualità del servizio reso all'utenza e ridurre i costi;
- che l'art. 9 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" esclude l'applicazione del Codice stesso agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice, a un'altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficino in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

TUTTO CIO' PREMESSO

il giorno del mese di dell'anno 2021

TRA

la **Regione Lombardia** – C.F. 80050050154 – con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1, CAP 20124, che per la firma del presente atto è rappresentata da Andrea Azzoni nella sua qualità di Dirigente della Unità Organizzativa Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, agevolazioni fiscali, zootecnia e politiche ittiche, domiciliato per la funzione presso la sede della Regione Lombardia, a ciò autorizzato con d.g.r. n. del, esecutiva ai sensi di legge;

E

il **Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Centro di Ricerca Difesa e Certificazione** – C.F. 97231970589 – con sede in Vercelli - Strada Statale 11 per Torino km 2,5 - CAP 13100, rappresentato al fine del presente atto da Pio Fedrico Roversi in qualità di Direttore, domiciliato per la carica presso la sede del CREA-DC;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. N. 1

(Oggetto e durata del contratto)

La Regione Lombardia affida al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Centro di Ricerca Difesa e Certificazione (di seguito “CREA-DC”), che accetta, l’esecuzione delle seguenti attività con proprio personale:

- 1) ispezione e controlli delle colture portaseme presso le aziende agricole che producono sementi destinate alla circolazione comunitaria o ad essere esportate verso Paesi terzi;
- 2) ispezioni a supporto del Servizio Fitosanitario Regionale della Regione Lombardia (di seguito denominato “SFR”) finalizzate alla registrazione al Registro ufficiale degli Operatori professionali (RUOP) delle ditte sementiere;
- 3) prelievo di campioni per il controllo analitico sulle sementi e l’invio al laboratorio del SFR, sito presso la sede di Vertemate con Minoprio (CO) (di seguito denominato “Laboratorio SFR”);
- 4) controlli varietali sulle piantine di ortaggi.

La presente Convenzione, che potrà essere modificata o integrata, d’intesa tra le parti, con atto scritto, ha durata a partire dalla data di sottoscrizione della stessa e fino al 31 dicembre 2023, salvo proroga di comune accordo fra le parti, per un periodo non superiore a mesi 6, nelle more della definizione di una nuova convenzione.

Ai fini della specifica attuazione la Regione Lombardia predispone “Piani operativi annuali”, in cui vengono indicate e quantificate le attività e quant’altro occorrente per la realizzazione della presente Convenzione.

ART. N. 2

(Ispezioni finalizzate alle verifiche tecniche volte alla registrazione delle ditte sementiere nel RUOP)

Il CREA-DC si impegna a svolgere, ove necessario congiuntamente agli Ispettori e/o agli Agenti Fitosanitari del SFR, ispezioni finalizzate alle verifiche tecniche volte alla registrazione delle ditte sementiere nel RUOP ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/2031, compresi i controlli di natura fitosanitaria, con redazione finale di un verbale su modello predisposto dal SFR.

ART. N. 3

(Controllo delle colture portaseme)

Il CREA-DC si impegna ad effettuare i controlli fitosanitari delle colture portaseme secondo le seguenti specifiche:

- **individuazione delle superfici delle colture portaseme e delle aziende da controllare:**
 - o circolazione comunitaria: le superfici sono definite sulla base delle denunce effettuate annualmente dalle aziende produttrici al CREA-DC ai fini della certificazione ufficiale. Le medesime denunce sono considerate valide ai fini dei controlli fitosanitari per la circolazione comunitaria di prodotti sementieri, in particolare per quelli di cui è prevista l'emissione del passaporto;
 - o esportazione verso Paesi terzi: il CREA-DC procede al controllo delle colture portaseme soggette a esportazione al di fuori dell'Unione Europea. Le Ditte sementiere o esportatrici devono fare specifica richiesta di controllo per tali colture sia al CREA-DC sia al SFR, indicando il Paese verso il quale si intendono esportare le sementi e le dichiarazioni supplementari che la normativa fitosanitaria di tale Paese richiede;
- **tipologia di controllo:** i controlli sono di tipo visivo per l'individuazione di sintomi attribuibili ad organismi nocivi da quarantena o comunque regolamentati secondo la legislazione fitosanitaria comunitaria (circolazione UE) o internazionale (esportazione), se del caso secondo specifiche indicazioni tecniche fornite dal SFR, utilizzando verbali di accertamento approvati. In caso di controllo finalizzato all'esportazione, lo stesso viene effettuato con particolare riferimento alle dichiarazioni supplementari da apporre sul Certificato Fitosanitario. In caso di presenza di sintomi attribuibili agli organismi nocivi sopra menzionati o di altra non conformità di tipo fitosanitario, il CREA-DC allerta immediatamente il SFR in modo da procedere tempestivamente agli accertamenti e alle misure fitosanitarie necessarie.

ART. N. 4

(Prelievo e invio di campioni)

Nell'ambito dei controlli di cui al precedente art. 3, il CREA-DC si impegna a effettuare di routine il prelievo di campioni sulle seguenti matrici vegetali, utilizzando – se disponibili – le metodiche standard o quelle predisposte dal SFR:

- **patata, tuberi-seme:** campionamento di 200 tuberi-seme per ogni lotto prodotto in Lombardia secondo le modalità previste dal decreto di lotta obbligatoria a *Ralstonia solanacearum*;
- **patata, terreno:** campionamento per ogni coltura portaseme effettuata in Lombardia secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di lotta obbligatoria a *Globodera rostochiensis* e *G. pallida*;
- **erba medica, seme:** campionamento dei lotti di seme presso le ditte sementiere ubicate in Lombardia, sulla base delle modalità previste dal SFR;
- **riso, seme:** campionamento di tutte le partite prodotte e/o coltivate in Lombardia, a norma del d.d.u.o. Direzione Generale Agricoltura n. 16504 del 07/10/2003 "Procedure per l'eradicazione del parassita da quarantena *Aphelenchoides besseyi* e la certificazione fitosanitaria delle sementi di riso (*Oryza sativa*) in Regione Lombardia". Il campionamento del seme in natura può essere effettuato presso i moltiplicatori, con successiva sbramatura attraverso idonee attrezzature, così come indicato dal Laboratorio SFR. I campioni saranno costituiti dalla lolla accompagnata, se richiesto dal laboratorio stesso, dal relativo risone;
- **piantine di ortaggi:** prelievo del seme e delle piantine, utilizzando un imballo atto ad assicurare la corretta conservazione e l'isolamento durante il trasporto, da inviare al Laboratorio SFR.

Le analisi sono effettuate dal Laboratorio SFR, al quale i campioni sono inviati, unitamente ai relativi verbali di campionamento, a cura del personale del CREA-DC.

ART. N. 5

(Post-controlli sulle piantine di ortaggi)

Il CREA-DC si impegna ad effettuare, oltre ai controlli varietali e genetici di propria competenza, i controlli fitosanitari previsti dalla normativa sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle specie ortive, mediante post-controlli e cioè prove di coltivazione in parcella durante le quali vengono verificate le

caratteristiche varietali e genetiche del materiale prodotto dalle ditte accreditate in Lombardia. Le analisi di carattere fitosanitario sono effettuate dal Laboratorio SFR.

ART. N. 6

(Collaborazione)

In riferimento alle attività di cui sopra, il CREA-DC e il SFR collaborano in materia di:

- definizione di procedure e standard tecnici;
- formazione/aggiornamento del personale addetto a ispezioni, controlli e prelievo di campioni, attraverso specifici corsi organizzati periodicamente su tematiche fitosanitarie e di certificazione delle sementi;
- divulgazione dei risultati ottenuti nell'ambito della presente Convenzione.

ART. N. 7

(Comunicazione dei risultati)

Il CREA-DC si impegna a trasmettere alla Regione Lombardia i risultati dei controlli effettuati in forza della presente Convenzione, con le seguenti modalità:

- **comunicazioni urgenti:** il CREA-DC si impegna, su richiesta motivata del SFR, a comunicare in tempo reale i risultati dei controlli;
- **rapporto finale:** entro il 31 dicembre di ogni anno il CREA-DC trasmette al SFR, mediante modelli informatici concordati, un rapporto finale contenente in particolare:
 - o i risultati dei controlli effettuati sulle colture portaseme e i relativi verbali di accertamento;
 - o l'elenco dei campioni prelevati, unitamente ai verbali di prelievo nel caso in cui questi non siano già stati inviati;
 - o i risultati dei post-controlli sulle piantine di ortaggi.

Il SFR si riserva 30 giorni per verificare la conformità del rapporto finale e la possibilità di richiedere integrazioni. Il rapporto finale si intende tacitamente approvato decorso tale periodo senza contestazioni.

ART. N. 8

(Corrispettivi)

A carico delle ditte sementiere

Le spese afferenti alle attività previste dai precedenti articoli 3, 4 e 5 e svolte dal personale del CREA-DC sono coperte dall'incasso dei corrispettivi cui sono tenute le ditte sementiere soggette al controllo sulla base dei tariffari pubblicati sul sito del CREA-DC, secondo i criteri di seguito enunciati:

- 1. tariffario delle attività rese all'utenza per la certificazione ufficiale, per le seguenti attività:**
 - a) controllo fitosanitario delle colture portaseme di mais e girasole: l'importo della tariffa è pari al 10% del tariffario;
 - b) controllo fitosanitario delle colture portaseme di specie diverse da mais e girasole: l'importo della tariffa è pari al 25% del tariffario;
- 2. tariffario delle attività rese all'utenza al di fuori della certificazione ufficiale, per le seguenti attività:**
 - a) prelievo di campioni di semente di riso in natura per l'analisi nematologica preliminare con successiva sbramatura (tariffa piena);
 - b) altre attività che la Regione Lombardia affida al CREA-DC annualmente sulla base del "Piano operativo annuale" (tariffa piena).

I corrispettivi di cui sopra verranno versati dalle ditte sementiere direttamente al CREA-DC.

A carico della Regione Lombardia

La Regione Lombardia remunererà al CREA-DC le eventuali attività che verranno direttamente richieste: per i sopralluoghi di cui all'art. 2, l'importo stabilito per singola prestazione è pari a euro 300,00 (iva esclusa); per le attività relative al controllo varietale sulle giovani piantine di cui all'art. 6, l'importo verrà stabilito nel Piano operativo annuale.

ART. N. 9

(Modalità di pagamento)

La liquidazione delle somme di cui all'art. 8 è disposta in unica soluzione a saldo dell'attività operativa svolta nell'anno, dopo approvazione del rapporto finale di cui all'art. 7 e a seguito dell'emissione di relativa fattura da parte del CREA-DC.

Trascorsi novanta giorni dalla data di emissione della fattura senza che si sia provveduto al pagamento, laddove non siano intervenute contestazioni in merito da parte del committente, la Regione Lombardia si impegna a riconoscere gli interessi di mora nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

La Regione Lombardia si riserva di non dare luogo, in tutto o in parte, ai pagamenti qualora il CREA-DC non ottemperi alle disposizioni specifiche contenute nella presente Convenzione e nei conseguenti piani operativi.

ART. N. 10

(Comunicazioni e responsabilità)

Tutte le comunicazioni previste nella presente Convenzione devono pervenire per la Regione Lombardia alla Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi – Servizio Fitosanitario Regionale – piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata fitosanitario@pec.regione.lombardia.it e per il CREA-DC – Strada Statale 11 per Torino km 2,5 – 13100 Vercelli, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata crea-dc.vc@pec.crea.gov.it.

Il responsabile per la Regione Lombardia delle attività e del procedimento per la presente Convenzione sarà il dott. Andrea Azzoni – Dirigente dell'U.O. Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari, agevolazioni fiscali, zootecnia e politiche ittiche della Direzione generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi.

Il responsabile per il CREA-DC delle attività per la presente Convenzione sarà il Direttore, dott. Pio Federico Roversi.

ART. N. 11

(Disciplina controversie)

Per le eventuali controversie di qualsiasi natura ed oggetto che dovessero insorgere tra la Regione Lombardia e il CREA-DC in merito all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione, le parti si impegnano a compiere ogni tentativo di bonario componimento. Nel caso di mancata risoluzione delle controversie entro 30 giorni da quando è sollevata con nota formale da una delle parti sarà competente il Foro di Milano.

ART. N. 12

(Responsabilità)

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività della presente Convenzione gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

ART. N. 13

(Trattamento dati personali)

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016. Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione della Convenzione medesima.

Entrambe le parti rivestono, ai sensi del GDPR, il ruolo di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali acquisiti per le attività previste dalla Convenzione.

ART. N. 14

(Norme applicabili)

La presente Convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

ART. N. 15

(Spese di bollo e registrazione)

Il presente atto è esente da spese di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegata al DPR 28 ottobre 1972 n. 642. Le spese dell'eventuale registrazione in caso d'uso della presente Convenzione sono a carico della Regione Lombardia.

Milano, lì

per la Regione Lombardia

per il CREA-DC
